



Comune di Padenghe sul Garda

Provincia di Brescia

Regolamento
per la disciplina e la promozione degli
orti sociali

Approvato con

Deliberazione di Consiglio

n. 37 del 23/07/2013

Aggiornato con

Deliberazione di Consiglio

n. 2 del 03/03/2026

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. In attuazione al protocollo d'intesa "*per la diffusione e la valorizzazione degli orti urbani*" firmato il 20 febbraio 2013 dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dall'Associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione, il comune di Padenghe sul Garda con il presente disciplina e promuove la coltivazione di orti sociali su aree di proprietà pubblica.
2. Il comune ritiene gli orti sociali, per il loro valore ambientale, agricolo e sociale, un patrimonio da sviluppare e valorizzare.
3. Attraverso la disciplina e la promozione degli orti sociali il comune persegue le seguenti finalità:
 - a. avvicinare i cittadini alla realtà agricola, stimolando al contempo la coesione sociale;
 - b. favorire la riqualificazione delle aree dismesse e dei terreni agricoli inutilizzati, ostacolare il consumo di territorio e mitigare le situazioni di marginalità e degrado e migliorare il paesaggio urbano;
 - c. valorizzare le produzioni e le essenze ortive tradizionali locali.

Articolo 2 – Obbligazioni generali

1. I concessionari degli orti sociali si impegnano ed obbligano a:
2. coltivare gli appezzamenti con tecniche di coltivazione naturale o biologica o biodinamica, che valorizzino la fertilità dei terreni senza utilizzare prodotti chimici;
3. mantenere gli orti decorosamente, curandone la pulizia e rimuovendo costantemente erbacce e sporcizia, anche dagli accessi e dai passaggi pedonali.

Articolo 3 – Orti sociali

1. La giunta comunale individua e delimita le aree da destinare ad orti sociali e fissa le tariffe del canone annuo di concessione.
2. Di norma, ciascun appezzamento misura circa trentacinque metri quadrati.
3. La giunta comunale può assegnare direttamente al Comitato degli Orti sociali, di cui al successivo articolo 8, una porzione non superiore al 50% dell'area destinata alle attività del presente.

Articolo 3 – Concessione degli orti

1. L'atto di concessione, con il quale il Responsabile dell'Area tecnica assegna l'appezzamento a ciascun assegnatario, è un atto unilaterale a contenuto amministrativo, di diritto amministrativo assoggettato alla disciplina della legge 241/1990.

Articolo 4 – Procedura di concessione

1. Previa procedura ad evidenza pubblica, il responsabile dell'Area tecnica assegna in concessione gli appezzamenti di cui all'articolo 3 secondo criteri che favoriscano le categorie seguenti: disoccupati, cassintegrati, pensionati con precedenza per quelli con pensione minima, portatori di handicap, famiglie con almeno tre figli a carico, famiglie giovani (composte da conviventi che abbiano un'età media uguale o inferiore a 30 anni).
2. La concessione ha durata non superiore a quattro anni.
3. Al termine del primo periodo di concessione, la nuova procedura d'assegnazione da parte del Responsabile dell'Area Tecnica sarà effettuata sempre applicando i criteri di cui al comma 1 ma assegnando, ove possibile, gli stessi appezzamenti del primo periodo di concessione ai precedenti assegnatari se in graduatoria.

Articolo 5 – Requisiti minimi di assegnazione

1. Gli orti si intendono assegnati all'intero nucleo familiare anagrafico del richiedente. Pertanto, sono richiesti i seguenti requisiti da parte di tutti i componenti del nucleo familiare:

- a. residenza in Padenghe sul Garda;
- b. non disporre, a qualsiasi titolo, di terreni coltivabili in Padenghe sul Garda e nel territorio dei comuni confinanti.

Articolo 6 – Revoca delle concessioni

1. Oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 21-*quinquies* della legge 241/1990, l'atto di concessione, ad insindacabile giudizio del Responsabile dell'Area Tecnica, potrà sempre essere revocato per esigenze di pubblica utilità, di decoro o igiene urbana. Nel caso, gli assegnatari non potranno vantare crediti, indennità, risarcimenti di sorta nei confronti del comune.

Articolo 7 – Responsabilità per danni a persone o cose

1. I concessionari degli appezzamenti di terreno sono responsabili in via esclusiva per eventuali danni, diretti o indiretti, arrecati a cose, persone fisiche o giuridiche provocati da qualsiasi attività svolta all'interno dell'appezzamento in concessione o nelle aree a servizio degli appezzamenti.

Articolo 8 – Comitato per gli Orti sociali

1. Il comune riconosce il Comitato per gli Orti sociali.
2. I componenti del Comitato, ai fini del riconoscimento, trasmettono al comune copia dell'atto istitutivo del comitato.
3. Il Comitato nomina un proprio referente "*portavoce*" quale unico interlocutore nei rapporti con il comune.

Articolo 9 – Obblighi e compiti del Comitato

1. Il Comitato degli orti sociali si impegna a:
 - a. conservare in ordine, rimuovendo erbacce e sporcizia, gli accessi pedonali agli orti e alle aree a servizio di questi;
 - b. provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle dotazioni degli appezzamenti (verniciature, piccole riparazioni);
 - c. provvedere alle potature delle siepi, se presenti, mantenendole ad un'altezza massima di metri 1.5;
 - d. provvede alla manutenzione delle eventuali recinzioni.

Articolo 10 – Divieti

1. E' sempre vietato:
 - a. concedere ad altri, in qualsiasi forma, l'utilizzo dell'appezzamento concesso;
 - b. vendere i prodotti ottenuti;
 - c. costruire capanni, baracche, depositi o altre costruzioni anche provvisorie, ad eccezione di serre rimovibili di altezza non superiore ad un metro;
 - d. utilizzare prodotti chimici, da sostituire con diserbanti e antiparassitari con macerati vegetali e fertilizzanti ottenuti per compostaggio di resti vegetali o letame;
 - e. allevare o tenere animali di qualsiasi specie.

Articolo 11 – Entrata in vigore e oneri

1. Il Regolamento entra in vigore in vigore a seguito dell'intervenuta eseguibilità dell'atto consiliare d'approvazione.
2. Dall'applicazione del presente non possono discendere nuovi ed ulteriori oneri per il bilancio comunale.